

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 729

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, MARCHETTI, SERRI,
BERGONZI, CAPONI, DIONISI, ALÒ, CARCARINO, CRIPPA,
CUFFARO e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo impedisce la ordinaria attività legislativa del Parlamento, rendendo sostanzialmente vana la prerogativa costituzionale dell'iniziativa legislativa parlamentare e stravolgendo nei fatti l'equilibrio dei poteri tra Esecutivo e Legislativo.

Quello dell'abuso della decretazione d'urgenza è prassi ormai inveterata dei Governi nel nostro Paese, nonostante già la Costituzione vigente ne limiti l'adozione a «casi straordinari di necessità e di urgenza». Di fronte a questa distorsione del rapporto tra Governo e Parlamento è da tempo avvertita la necessità di una nuova regolamentazione costituzionale della decretazione d'urgenza, che deve tornare ad essere strumento straordinario di intervento normativo. In questo senso, i gruppi parlamentari di Rifondazione comunista hanno inteso inserire nell'ambito della propria proposta di

revisione della seconda parte della Costituzione una specifica riformulazione dell'articolo 77.

Ma l'abuso con cui ci troviamo a fare i conti oggi ha una natura diversa da quella del passato, giacchè la democrazia maggioritaria che si è venuta configurando con l'adozione del nuovo sistema elettorale del Parlamento nazionale, configura di per sé un'alterazione dei rapporti tra Esecutivo e Legislativo che abbisogna di una opportuna regolamentazione nel senso del bilanciamento dei poteri, e dunque nel senso dell'ampliamento delle prerogative del Parlamento.

In questa direzione si muove la proposta limitata alla revisione dell'articolo 77 della Costituzione che presentiamo, di cui riteniamo indifferibile la discussione e l'esame al fine di consentire a questo Parlamento di fare il proprio mestiere al meglio delle proprie possibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità e urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, nè ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti-legge sono sottoposti a giudizio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale quando, entro sette giorni dalla loro conversione in legge, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera. La Corte costituzionale è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ri-

chiesta. Non si fa luogo a ricorso presso la Corte costituzionale se la legge di conversione è stata approvata da ciascuna delle due Camere a maggioranza assoluta dei suoi componenti».